



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. [REDACTED]

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (C.F. *C.F._1*)

ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

Controparte_1 (Codice Fiscale e Partita IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._2*) in virtù di mandato alle liti in atti

CONVENUTA

Oggetto: accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebitato.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 6 marzo 2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* esponeva di aver intrattenuto, a partire dalla fine degli anni settanta, con l'Ente *Controparte_2* (oggi, dopo diverse vicende societarie, *Controparte_1* *breviter*, *CP_3*) il rapporto di conto corrente ordinario n. [REDACTED] (in seguito denominato n. [REDACTED], n. [REDACTED] e, infine, n. [REDACTED]), sul quale era regolata, altresì, un'apertura di credito, nonché, a far data dal 31 dicembre 2007, il conto anticipi n. [REDACTED].

Precisava l'istante che, mentre il conto corrente era stato chiuso in seguito alla comunicazione di

recesso inviata dalla correntista in data 15 settembre 2016, con un saldo debitore di €56.031,55, il conto anticipi era stato estinto il 14 novembre 2012, con saldo zero.

Lamentava ora l'attrice che durante i predetti rapporti di conto corrente e di conto anticipi, mai disciplinati in forma scritta, l'istituto di credito aveva applicato interessi in misura non concordata e comunque usuraria, addebitato la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e altri oneri non pattuiti e provveduto, altresì, all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi.

Chiedeva, dunque, che il Tribunale, accertata la sussistenza delle denunciate pratiche illegittime, determinasse il corretto rapporto di dare avere tra la società correntista e la convenuta banca condannando quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Si costituiva la convenuta eccependo, in rito, la nullità dell'atto di citazione.

Nel merito, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di ripetizione a tal fine assumendo che il conto corrente ordinario n. [REDACTED] fosse ancora tutt'ora aperto.

In ogni caso, insisteva per il rigetto della domanda perchè infondata e, comunque, eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato da parte istante.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile.

All'udienza del 6 marzo 2026, celebrata ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., precisate le conclusioni, questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 12 marzo 2026.

Si osservi in diritto.

1. In via del tutto preliminare la citazione deve ritenersi valida ex artt. 163-164 c.p.c.

La nullità della citazione introduttiva, infatti, deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attore ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze idonee – secondo la prospettazione a sostegno della domanda giudiziale dal medesimo proposta – a fondare la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito convenuto e la conseguente azione di ripetizione avanzata nei riguardi di quest'ultimo.

D'altra parte, la banca ha articolato, sin dall'atto di costituzione in giudizio, ampie ed articolate contestazioni anche nel merito, di talchè certamente nessun pregiudizio si è verificato per l'esercizio del suo diritto di difesa.

2. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della domanda di ripetizione proposta dal momento che, come allegato sin dall'atto introduttivo dalla società attrice, il conto corrente in commento è stato chiuso per effetto dell'esercizio, da parte della correntista, del diritto di recesso

dal contratto, riconosciuto dalla norma generale di cui all'art. 1833 c.c. (cfr. missiva inviata a mezzo pec in data 15 settembre 2016, la cui ricezione non è mai stata negata dalla destinataria).

3. Passando al merito, occorre premettere che nelle azioni di ripetizione di indebito, nel cui alveo è da ricondurre la domanda principale, l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone.

Tuttavia, quando, come nella specie, il correntista deduca che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta, grava sull'istituto di credito dimostrare l'infondatezza della pretesa avversa.

Infatti, da un lato, l'attore, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall'altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione alle clausole pattizie dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.

Nel caso che occupa, l'attrice ha provato di avere intrattenuto con il convenuto istituto di credito i due rapporti di cui all'atto introduttivo mediante la produzione degli estratti conto, ad essa inviati dalla banca, i quali provano, in maniera inconfutabile, la titolarità in capo alla *Parte I* del rapporto di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e del rapporto di conto anticipi n. [REDACTED]. Nè, del resto, la circostanza è mai stata negata dalla controparte.

È poi pacifico che l'istituto di credito non abbia pattuito per iscritto i tassi di interesse e le altre condizioni economiche nè del conto corrente sorto negli anni settanta (e ciò, neppure dopo l'entrata in vigore della l. 154/1992 che all'art. 3, con previsione efficace trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 11), ha stabilito che *"i contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti"*), nè del conto anticipi acceso nel 2007.

E infatti, a fronte della deduzione della *Parte I* circa il difetto di regolamentazione in forma scritta dei rapporti intrattenuti con l'istituto di credito convenuto, quest'ultimo ha omesso di assolvere all'onere probatorio, su di essa gravante, di avere, in conformità al disposto di cui all'art. 117 D. Lgs. 385/93, convenuto per iscritto le condizioni economiche dei rapporti.

3.1. Occorre ancora premettere, in punto di ripartizione dell'onere della prova, che sotto il profilo documentale il correntista è tenuto al deposito anche di tutta la documentazione contabile e, cioè,

degli estratti conto integrali (dall'inizio del rapporto alla sua estinzione), non essendo ammessa la possibilità di supplire al suddetto onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte o mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, posto che tali mezzi di indagine non possono essere disposti al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui in tema di contratti bancari, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida *causa debendi*, per cui il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizioni in quanto riferite a somme non dovute (cfr., da ultimo, Cass. n. 30822/2018).

Ora, nel caso che occupa l'attrice ha depositato copia degli estratti conto del conto corrente solo relativamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2006 e il 31 agosto 2016 nonché quelli del conto anticipi relativi al periodo 15 gennaio 2008 al 14 novembre 2012, mentre, per quanto riguarda gli estratti conto mancanti, ha chiesto (e ottenuto) disporsi l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Detto ordine, però, non è stato ottemperato dalla *CP_4* la quale, premettendo di non essere più nella disponibilità della documentazione contabile in parola, ha in ogni caso eccepito l'inammissibilità della richiesta di ostensione, trattandosi di estratti conti ultradecennali alla cui conservazione, secondo la parte, l'istituto di credito non sarebbe tenuto.

La tesi non merita condivisione.

Al riguardo, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il diritto alla consegna di copia di documentazione nell'ambito dei rapporti bancari si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala, nè può essere pretesa dall'istituto di credito l'allegazione di fatti giustificativi della richiesta (Cfr. Cass. n. 11004/2006). Dunque, l'obbligo di consegna della documentazione in parola nasce dall'obbligo di buona fede che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che *"impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la*

documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento" (Cass. n. 12093/2001). Sempre la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1825 del 20 gennaio 2022 e con riferimento ai contratti bancari, ha precisato che *"tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento"*. In definitiva è nei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, sviluppati e valorizzati nel solco degli artt. 1374 e 1375 c.c., che vanno rinvenuti principi ispiratori sovraordinati e tali da integrare la disciplina contrattuale del rapporto di conto corrente, arricchendone i contenuti in relazione allo specifico carattere del mandato, che prevede l'obbligo di tenuta della documentazione giustificativa al fine di preservare le ragioni del correntista.

Quanto al limite del decennio invocato dalla banca e rinveniente la sua fonte nel comma 4 dell'art. 119 TUB, valgono le osservazioni che seguono.

Come si desume dai commi 1 e 2 dell'art. 119, l'estratto conto è una comunicazione della banca in merito allo svolgimento del rapporto, completo, se vi è stata estinzione, o comunque parziale, atteso che, generalmente i rapporti tra cliente e banca si articolano in posizione attive e passive che si stratificano nel tempo.

La banca, quindi, ai sensi delle disposizioni citate, ha il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e lo deve fare fino alla conclusione del rapporto senza limiti di tempo (salvo il limite della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto).

La norma in esame, invero, introduce uno specifico obbligo della banca a richiesta, di trasmettere, *"alla scadenza del contratto"* la comunicazione in ordine allo svolgimento (integrale) del rapporto. Il diritto alla rappresentazione dell'andamento del rapporto è attuale e costante, durante lo stesso e periodicamente, e sussiste anche alla fine del rapporto, connotandosi come diritto distinto, in favore del cliente alla consegna dell'estratto conto, decorrente (per il diritto alla consegna dell'estratto conto complessivo) dalla data di chiusura del rapporto. Una volta intervenuta la chiusura del rapporto, pertanto, il diritto alla consegna dell'estratto conto, decorrerà dalla data di chiusura e sarà sottoposto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione ordinaria decennale.

Non può dunque, ritenersi fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell'art. 119 TUB per l'ostensione delle copie delle *"singole operazioni"* anche all'obbligo di comunicazione e consegna

di copia degli estratti conto.

Intanto, in quanto *ubi lex voluit dixit*, con conseguente irragionevolezza della norma ove – tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi – avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e, comunque, per la specialità della espressione “singole operazioni” che consente di ritenere il *dies a quo* per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data delle stesse.

Ora, la scrivente non ignora che – nell’alveo della posizione assunta dalla Cassazione con la decisione 24641/21 in ordine al rapporto tra art. 119 IV co. TUB ed art. 210 c.p.c. – la Suprema Corte di Cassazione con due decisioni pubblicate nel 2020 (n. 12178) e nel 2022 (n. 35039) ha inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell’art. 119 TUB affermando che, laddove nell’ambito di tale norma si discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», essa – a fronte di una interpretazione strettamente letterale che la Corte stessa ritiene “forzata” - si riferisce anche agli estratti conto.

Questo giudice, tuttavia, - come affermato anche da questo Tribunale (cfr. sent. n. 6018 del 12.06.2023 dr. Notaro, sent. n. 4429 del 2.05.2023 dr.ssa De Falco) - non ritiene pienamente condivisibili i principi espressi dalla Suprema Corte, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche alla luce della ulteriore considerazione secondo cui *“la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta valida per il correntista – assistito da una tutela in ipotesi rafforzata quale contraente debole – finirebbe per essere totalmente disattesa ove fosse la banca a dover esibire la documentazione in giudizio in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento ad esempio di un saldo negativo di rapporto di conto corrente”* posto che, *“nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale, non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore”* (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 20/04/2016, n.7972).

Così opinando, cioè, decorsi dieci anni, la banca, ove convenuta in giudizio dal cliente, potrebbe legittimamente negare la consegna di copia degli estratti conto assumendo di non averne più la disponibilità, mentre, parallelamente, potrebbe agire per il pagamento del saldo debitore relativo a un rapporto ultradecennale e, a tal fine, depositare in giudizio la copia integrale degli estratti conto.

Non è chi non veda che l'adesione a tale interpretazione determinerebbe una diseguaglianza delle parti nell'accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti, peraltro a discapito della parte debole del rapporto, non giustificabile se non in conseguenza della colpevole inerzia della parte interessata (è il caso del cliente che, in seguito alla chiusura del rapporto di conto corrente, lasci decorrere l'ordinario termine di prescrizione; cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 4131 del 16/04/2024).

Quanto, poi, ai rapporti sorti anteriormente alla L. 154/92 ed al Testo Unico Bancario, come nella specie, osserva il Tribunale che pure in mancanza della *lex specialis* troveranno, in ogni caso, applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che impongono reciprocamente alle parti obblighi di trasparenza e correttezza, oltre all'obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, sussistente in capo al mandatario ai sensi dell'art. 1713 c.c. (*ex multis* Tribunale di Napoli, sentenza n. 9291/2024 del 30/10/2024).

Tanto chiarito, deve poi rilevarsi che la giurisprudenza più recente della Cassazione ha più volte affermato che, una volta accertata la nullità di alcune clausole negoziali, il ricalcolo dell'esatto saldo contabile non richiede necessariamente la presenza in atti della serie continua degli estratti conto, dall'apertura alla chiusura del rapporto.

Viceversa, la ricostruzione contabile deve essere eseguita sulla base dei documenti prodotti dalle parti, anche se parzialmente lacunosi, mentre il rigetto della domanda del correntista va limitato alle ipotesi di totale carenza documentale.

Nel caso in esame, su un arco temporale di molti decenni, con riferimento al conto corrente sono stati depositati in giudizio estratti conto in serie continua a decorrere dal 2006 (mentre, relativamente al conto anticipi, gli estratti conto sono pressoché integrali), motivo per il quale è possibile ricostruire un saldo contabile "processuale" del tutto attendibile.

Relativamente alla questione del cd. saldo zero, pure affrontata dalle parti nel corso del giudizio, poi, va precisato che il primo saldo utile va azzerato non solo quando ad agire sia la banca, ma anche quando la domanda sia proposta dal cliente e vi sia la prova certa che il primo saldo utile sia certamente errato in quanto frutto dell'addebito di interessi anatocistici illeciti.

Nel caso in esame, come in seguito meglio si dirà, vi è la prova che dalla data di accensione dei conti (e, comunque, dall'epoca del primo estratto conto in atti), sino alla data di chiusura dei rapporti, la banca ha addebitato alla cliente interessi – a un tasso ultralegale sebbene in difetto di pattuizione scritta – capitalizzati indebitamente nonché oneri, commissioni e spese mai

concordate, motivo per il quale può trarsi la presunzione che anche per il periodo precedente vi siano stati tali addebiti illegittimi. Per tale ragione il ricalcolo del conto va eseguito partendo dal saldo zero.

3.2. Discende da tutto quanto *supra* osservato che la banca non ha diritto al pagamento degli interessi ai maggiori tassi in concreto applicati e riportati negli estratti conto, in quanto il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 ed infine dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993.

Pertanto, in ragione di quanto osservato, il saldo contabile dei due rapporti è stato rideterminato applicando gli interessi debitori al tasso legale.

In ordine alla questione della applicabilità, nella specie, del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 VII co. lett. a del t.u.b., infatti, vanno richiamate le osservazioni già svolte con l'ordinanza del 18 novembre 2024: in base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori e, in particolare, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b., non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (cfr. Cass. n. 34600/2022 nonché Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; Cass. 13 giugno 2022, n. 23872 ivi richiamate).

3.3. Meritevole di accoglimento si rivela, poi, la deduzione inerente l'illegittima capitalizzazione trimestrale, da parte dell'istituto di credito, degli interessi debitori.

Sul punto appare anzitutto doveroso ripercorrere, sia pure brevemente, le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte, con le note sentenze del 1999, con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr., in particolare, Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 la quale ha chiarito che: *"Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U.B. di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente*

bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”).

L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “T.U.B.”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è necessario poi stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro. Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, primo comma, cod. civ. (“il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno”), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del C.I.C.R. Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.

Tale impostazione, condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095) ha peraltro trovato ulteriore riscontro nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, per la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il*

divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

In conclusione, deve ritenersi che alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto non consegua alcuna capitalizzazione, sino all'eventuale adeguamento della banca alle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R.

Nel caso di specie, in mancanza di regolare contratto in forma scritta, non è ravvisabile alcuna pattuizione tra le parti relativa al regime di capitalizzazione degli interessi a debito del correntista. Sicché, i rapporti per cui è causa devono essere epurati, in virtù dei principi sopra chiariti, da qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi.

3.4. Parte attrice lamenta ancora l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.

Anche tale deduzione merita adesione.

Come noto, con questa espressione si intende solitamente quell'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi, ovvero quale remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista (nel primo caso si suole parlare di commissione "sull'utilizzato", e nel secondo caso di commissione "sull'affidato").

Pertanto, a prescindere da come vada intesa, è indubbio che requisito minimo per poterla riconoscere è che essa sia stata quantomeno pattuita per iscritto attraverso l'indicazione del tasso relativo, nonché delle modalità obiettive e dei criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità.

Orbene, nella specie, difettando la prova della pattuizione per iscritto della commissione di massimo scoperto, della relativa base di calcolo, del tasso di interesse ad essa relativo, le somme, a tale titolo addebitate in costanza di rapporto, debbono necessariamente essere escluse dal computo.

Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, delle quali non risulta documentata alcuna pattuizione.

3.5. Per quanto concerne le date delle valute, in difetto di qualsivoglia pattuizione al riguardo, il saldo va ricalcolato senza tenere conto della valuta bancaria (che risulta dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva), ma solo di quest'ultima.

3.6. Quanto alla censura di usurarietà, invece, essa è infondata.

Invero, secondo quanto asserito in citazione dalla stessa *Parte I* (cfr. prospetti di cui a pagg. 22 ss. atto di citazione), il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato solo in epoca

successiva tanto a quella di stipula del contratto quanto a quella di entrata in vigore della legge n. 108/1996, così venendo in rilievo un'ipotesi di cd. usura sopravvenuta come tale, secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza, inidonea a determinare l'illiceità dell'addebito (cfr. Cass. SS.UU. n. 24657/2017 che ha affermato il seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"*).

3.7. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.

Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10), - che stabiliva che *« in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa »* - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010.

Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: *"se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma*

anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)", mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.

In definitiva, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo, Cass. n. 4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).

A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.

Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche appena esposte, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione - sia stata validamente formulata, mediante l'allegazione dell'inerzia della correntista (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione ove si legge che *"tale azione doveva essere proposta nel termine quinquennale o tuttalpiù in quello decennale"*) e il decorso del termine (cfr., ancora, pag. 8, *"la domanda è prescritta in quanto i fatti di causa, benché non precisati, dovrebbero risalire ad oltre un trentennio ... il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno della singola annotazione in conto di ogni posta di interessi e/o oneri asseritamente illegittimi e non dalla data di chiusura del conto. Il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione decorre infatti dal compimento della singola operazione annotata in conto"*).

Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, come anticipato, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la *causa petendi* dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.),

mentre la banca che eccepisce quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.

In particolare, secondo i principi che possono dirsi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 22606/2026): 1) l'onere di allegazione e prova relativo alla natura delle rimesse è in capo al correntista che agisce per la ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c., o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dalla banca le appostazioni debitorie illegittime (e multis, Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895); 2) la generica prova dell'esistenza di un affidamento, al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non ha rilievo, laddove disgiunta dall'individuazione del limite di esso, per la considerazione che, ove sia ignoto il limite dell'affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio (Cass. 3 novembre 2025, n. 28990; Cass. 1 giugno 2026, n. 17368); 3) dunque, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. circa la natura delle rimesse su conto corrente, il correntista ha l'onere di allegazione e di prova anche del limite dell'affidamento, in quanto solo questo permette di qualificare come ripristinatorie o solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite (Cass. 1 giugno 2026, n. 17368; Cass. 15 gennaio 2026, n. 854).

Ebbene, nella fattispecie, la correntista, pur avendo allegato, sin dall'atto introduttivo, l'esistenza di un affidamento di fatto, non ha indicato il limite di esso, sicchè deve concludersi nel senso che tutte le rimesse effettuate dalla correntista sul conto passivo abbiano natura solutoria.

3.7. Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena esposte e secondo i criteri *supra* esplicitati, l'ausiliario nominato dal Tribunale ha elaborato i conteggi ricostruendo i movimenti dei conti in commento dal primo estratto conto agli atti, accertando, con riferimento al conto corrente n. [REDACTED] (in seguito denominato n. [REDACTED], n. [REDACTED] e, infine, n. [REDACTED]), al netto delle poste prescritte, un saldo a credito della correntista, alla data di chiusura del conto, di € 143.130,32 (in luogo del saldo debitore di € -56.031,55 risultante dagli estratti conto) e, con riferimento al conto anticipi n. [REDACTED], un saldo a credito della correntista, alla data di chiusura del conto, di € 4.314,89 (in luogo del saldo zero risultante dagli estratti conto).

Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.

Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).

In definitiva, il calcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU ricostruendo i movimenti sino alla data dell'ultimo estratto conto agli atti, con applicazione dei tassi legali, esclusione totale della capitalizzazione e della commissione di massimo scoperto, per tutta la durata del rapporto, al netto delle rimesse solutorie prescritte, ha portato ad accertare un saldo complessivo a credito della correntista di € 149.132,87.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, la convenuta va condannata al pagamento del suddetto importo, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c., dalla domanda al soddisfo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.

4.1.. Quanto alle spese di c.t.u., anche integrativa, come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. [REDACTED], così provvede:

A. In accoglimento delle domande attoree:

- ridetermina il saldo del conto corrente n. [REDACTED] (in seguito denominato n. [REDACTED], n. [REDACTED] e, infine, n. [REDACTED]), alla data di chiusura, in € 143.130,32;
- ridetermina il saldo del conto anticipi n. [REDACTED], alla data di chiusura, in € 4.314,89;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 149.132,87, oltre interessi *ex art. 1284 co. 4 c.c.* dalla domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito;

B. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre rimborso del contributo unificato versato, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale *ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014*, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Aurelio Marino dichiaratosi antistatario;

C. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della c.t.u. contabile espletata, come liquidate con decreto del 14.10.2022.

Così deciso in Napoli, 14 luglio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi